



Città **di** Spoleto
Segreteria generale

Regolamento per la realizzazione di microprogetti di interesse locale

*Il “Regolamento per la realizzazione di microprogetti di interesse locale” è stato
approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n° 51 del 12 Ottobre 2015*





Regolamento per la realizzazione di microprogetti di interesse locale

Il "regolamento" è stato approvato dal consiglio comunale con la deliberazione n° 51 del 12 ottobre 2015.

Il **1° marzo 2016** si è proceduto ad un coordinamento formale del testo. Il testo coordinato è stato redatto e ripubblicato a cura della segreteria generale - nell'ambito dell'attività di rilevazione e catalogazione degli atti normativi comunali - al solo fine di agevolare la leggibilità dell'opera secondo criteri uniformi di redazione valevoli per tutti gli atti normativi dell'ente. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti deliberativi che hanno adottato e modificato le norme regolamentari.

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale" ed è inserito nel "Fascicolo 2016 - 1.1.1/1 - REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI MICROPROGETTI DI INTERESSE LOCALE" consultabile direttamente ed in qualsiasi momento dagli operatori dell'ente e tramite la segreteria generale da parte degli altri interessati.

L'UFFICIO COORDINAMENTO NORMATIVO

Il segretario generale

Dott. Mario Ruggieri

Indice generale

Capo I - Premessa.....	4
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e suo ambito di applicazione.....	4
Articolo 2 - Specificazione dei Soggetti che possono presentare microprogetti.....	4
 CAPO II - Microprogetti ai sensi dell'articolo 23 della Legge 2/2009.....	6
Articolo 3 - Natura e tipologia degli interventi attuabili mediante microprogetti.....	6
Articolo 4 - Importo dei progetti ammissibili.....	6
Articolo 5 - Vincoli alla presentazione di progetti volti alla realizzazione di microprogetti.....	6



Regolamento per la realizzazione di microprogetti di interesse locale

Articolo 6 - Requisiti soggettivi del Soggetto Promotore.....	7
Articolo 7 - Iter da seguire per la presentazione dei microprogetti.....	7
Articolo 8 - Procedimento per l'approvazione (o per il diniego) del microprogetto.....	8
Articolo 9 - Eventuale presentazione di uno studio di fattibilità/progetto preliminare.....	9
Articolo 10 - Convenzione disciplinante i rapporti tra Comune e Soggetto Promotore.....	10
Articolo 11 - Le forme di garanzia e/o assicurazione necessarie per l'esecuzione dei lavori.....	11
Articolo 12 - La nomina del Responsabile del Procedimento del Comune e sue competenze.....	11
Articolo 13 - Il Procedimento per dare avvio ai lavori.....	11
Articolo 14 - Richiami normativi in materia di sicurezza ed igiene.....	12
Articolo 15 - I poteri di controllo del Comune nella fase esecutiva.....	13
Articolo 16 - La fine lavori e attestazione regolare esecuzione dell'opera.....	13
Articolo 17 - Manutenzione dell'opera – obblighi successivi alla realizzazione dell'intervento.....	13
 CAPO III - AGEVOLAZIONI FISCALI.....	14
Articolo 18 - Agevolazioni fiscali per i finanziatori.....	14
Articolo 19 - Richiami normativi.....	14
 CAPO IV - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.....	15
Articolo 20- Entrata in vigore del regolamento.....	15



Regolamento per la realizzazione di microprogetti di interesse locale

Capo I – Premessa

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e suo ambito di applicazione

1. I microprogetti e le azioni disciplinati dal presente Regolamento sono quelli di interesse collettivo comunale (riconosciuti come aventi finalità di pubblica utilità e di pubblico interesse) che ricadono nel territorio del Comune di Spoleto, operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà, così come disposto dalla normativa vigente, nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione.

2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di presentazione, di approvazione e di realizzazione dei microprogetti di interesse locale ai sensi dell'articolo 23 della Legge 2/2009.

3. Il ricorso all'intervento da parte di cittadini singoli o in "gruppi organizzati" si conforma ai seguenti principi generali:

- a) *il perseguimento di interessi pubblici;*
- b) *l'integrazione fra interesse pubblico e attività privata, **pur sempre improntata all'assenza di fini di lucro;***
- c) *l'ottimizzazione della spesa, sia attraverso la realizzazione di economie sulle poste iscritte nel bilancio comunale, sia attraverso la realizzazione di interventi o lavori sul patrimonio comunale o sul demanio comunale che non trovano copertura finanziaria ordinaria.*

4. Allo scopo di agevolare l'intervento di "gruppi organizzati di cittadini" nelle attività del Comune, le presenti disposizioni vanno interpretate ed applicate nel significato più favorevole alla possibilità di addivenire ad interventi per eseguire nuovi lavori o azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni demaniali e patrimoniali comunali.

Articolo 2 - Specificazione dei Soggetti che possono presentare microprogetti

1. Possono presentare microprogetti di pronta realizzabilità "gruppi di cittadini organizzati" (denominati nel prosieguo Soggetto Promotore), così come disposto dall'articolo 23, comma 1, della Legge n° 2 del 28 gennaio 2009.

2. Ai fini di cui al presente regolamento per "gruppi di cittadini organizzati" si intendono:

- a) *persone fisiche e/o giuridiche associate in forma stabile o temporanea;*
- b) *proprietari di edifici che si affacciano su spazi pubblici, nonché le imprese con attività poste negli stessi;*
- c) *cooperative di qualsiasi natura;*
- d) *consorzi;*
- e) *comitati e Fondazioni, Circoli, Organizzazioni (es. onlus);*
- f) *altre forme associative secondo l'Ordinamento Giuridico vigente (gruppi familiari – articolo 29 e segg. della Costituzione - Comunione – articolo 1100 e seguenti del Codice civile, ecc.);*

i quali possono proporre, quale Soggetto Promotore, al Comune interventi di cui all'articolo 1 comma 4 delle strutture e degli spazi pubblici individuati all'articolo 2 comma 1.

3. E' consentita la presentazione dei progetti anche da parte dei gruppi di cittadini e soggetti non ancora associati o raggruppati ma che dichiarino nell'ambito della proposta l'impegno a costituirsi in una delle forme previste



Regolamento per la realizzazione di microprogetti di interesse locale

al comma 2.

In tal caso il progetto per la realizzazione del microprogetto deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio temporaneo e contenere l'impegno che, nel caso di autorizzazione alla realizzazione dell'opera, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo tramite scrittura privata con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di proposta, il quale stipulerà la convenzione di cui al successivo articolo 10 in nome e per conto proprio e dei mandanti.



Regolamento per la realizzazione di microprogetti di interesse locale

CAPO II - Microprogetti ai sensi dell'articolo 23 della Legge 2/2009

Articolo 3 - Natura e tipologia degli interventi attuabili mediante microprogetti

1. Possono costituire oggetto di proposta di microprogetti, le forniture e i lavori per le opere pubbliche di pronta realizzabilità relativi al patrimonio comunale e ai beni demaniali (a titolo esemplificativo si elencano alcuni ambiti di intervento: Impianti sportivi - Verdi attrezzati - Verde pubblico - Arredo urbano - Aree ed impianti/immobili riferiti ad attività sociali, scolastiche, culturali ed ambientali - Viabilità - Patrimonio immobiliare - Altri beni del demanio comunale).

2. Gli interventi realizzati su aree e su immobili pubblici dovranno prevedere il permanere dell'uso pubblico.

3. Il Comune, ferma restando la destinazione pubblica delle aree e degli immobili pubblici di cui sopra, può consentire su tutto o parte dell'intervento, a concessione a favore del Soggetto Promotore, per un periodo che verrà definito in accordo con il Comune stesso e dovrà essere riportato nella convenzione di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

Articolo 4 - Importo dei progetti ammissibili

1. Gli interventi dovranno essere presentati corredati degli elaborati di cui all'articolo 7 del presente regolamento e l'importo dovrà essere inferiore a **100.000,00 euro** per quanto attiene a forniture e a **200.000 euro** per quanto attiene le opere.

2. L'importo dei microprogetti si intende comprensivo dei costi e degli oneri della sicurezza, ma escluso di IVA e di tutti gli oneri necessari alla progettazione finalizzata alla realizzazione degli interventi. L'I.V.A. potrà essere applicata nella misura agevolata qualora l'intervento abbia ad oggetto le opere di urbanizzazione di cui al n° 127-quinquies e n° 127-septies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972 "Opere di urbanizzazione primaria e secondaria che possono usufruire del regime Iva agevolato.

3. In ogni caso l'intervento proposto dovrà avere carattere di autonomia funzionale ed essere di per sé idoneo all'uso pubblico cui è diretto.

Articolo 5 - Vincoli alla presentazione di progetti volti alla realizzazione di microprogetti

1. I progetti presentati per la realizzazione di opere di interesse locale - ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 della Legge 2/2009 e oggetto del presente Regolamento - dovranno essere caratterizzati da:

a) pronta realizzabilità;

b) rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati;

c) in generale, il rispetto delle leggi, delle norme e dei regolamenti riferiti all'oggetto dell'intervento.

2. È esclusa la possibilità di presentare microprogetti di cui al presente Regolamento nei seguenti casi:

a) se non sono di "pronta realizzabilità" oppure se carenti di qualsiasi presupposto tecnico o giuridico previsto dalla legge e dal presente regolamento per darne immediata esecuzione;

b) se non coerenti con azioni, programmi o progetti desumibili da qualsiasi atto di pianificazione e di regolamentazione del Comune o di altri Organismi di diritto pubblico;

c) se richiedono procedimenti espropriativi (o più genericamente ablativi) propedeutici alla realizzazione dei



Regolamento per la realizzazione di microprogetti di interesse locale

lavori o delle opere;

d) se richiedono co-finanziamenti comunali o se richiedono co-finanziamenti di altri soggetti pubblici o privati, di natura incerta o solo probabile;

e) se richiedono l'apporto progettuale o altre attività professionali dei dipendenti tecnici comunali o di altri professionisti (direzione lavori, sicurezza ecc.) a carico del Comune;

f) se i soggetti promotori non possiedono i requisiti specificati al successivo articolo 6.

3. I limiti di cui al precedente comma 2. del presente articolo possono essere derogati esclusivamente mediante un atto della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale per quanto attiene le rispettive competenze.

Articolo 6 - Requisiti soggettivi del Soggetto Promotore

1. Potranno presentare e realizzare proposte di microprogetti, i soggetti in possesso di adeguati requisiti di ordine morale e/o generale stabiliti dall'articolo 38 "Requisiti di ordine generale" del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 (per quanto pertinenti alla natura soggettiva dei promotori stessi).

2. Il possesso di tali requisiti è attestato dal Soggetto Promotore, contestualmente alla presentazione della proposta, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".

3. Nel caso di gruppi di soggetti la dichiarazione dovrà essere resa da tutti i soggetti e/o legali rappresentanti dei soggetti raggruppati, (come disciplinato al precedente articolo 2).

4. Il Comune procederà ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto di autocertificazione ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 445/2000 in sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Il proponente (o un componente del gruppo dei proponenti) potrà avvalersi di ditte o operatori in possesso di adeguati requisiti, di esperienza e struttura tecnica secondo quanto previsto dalle norme o operare direttamente se in possesso dei requisiti.

6. Per gli interventi di importo superiore ai 150.000,00 il proponente dovrà avvalersi di ditte in possesso della certificazione SOA per le categorie compatibili per importi e categorie con i lavori da eseguire.

7. Il proponente dovrà in ogni caso attenersi alla vigente normativa in tema di subappalto, regolarità contributiva, in maniera di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavori ecc..

Articolo 7 - Iter da seguire per la presentazione dei microprogetti

1. Le domande di presentazione dei progetti per la realizzazione dei microprogetti (di cui al comma 1 dell'articolo 3) e al comma 1 dell'articolo 5) dovranno essere preferibilmente redatte utilizzando i facsimili scaricabili dal sito del Comune di Spoleto www.comunespoleto.gov.it nella sezione dedicata alla modulistica.

2. Le domande dovranno pervenire all'ufficio Protocollo del Comune, corredate dalla seguente documentazione:

a) domanda di presentazione in carta semplice, sottoscritta dal Soggetto Promotore. Qualora il Soggetto Promotore sia una persona giuridica la domanda dovrà essere sottoscritta dal/dai legale/i rappresentante/i della società, consorzio stabile, cooperativa ecc.. Nel caso di soggetti riuniti in associazioni temporanee o consorzi non ancora costituiti, la domanda dovrà essere sottoscritta da parte tutti i soggetti, persone fisiche e/o giuridiche che faranno parte della futura Associazione o Consorzio temporaneo. Alla domanda dovranno essere allegate le fotocopie



Regolamento per la realizzazione di microprogetti di interesse locale

dei documenti di identità di tutti i soggetti firmatari come sopra specificati.

b) Una relazione generale che descriva compiutamente l'ubicazione, le aree o le strutture coinvolte, la finalità, le caratteristiche tecniche e funzionali dell'intervento, i tempi di realizzazione (cronoprogramma), unitamente alle altre relazioni specialistiche, se necessario (relazione geologica, calcolo strutturale, ecc.).

c) Elaborati grafici in varie scale atte a rappresentare adeguatamente gli interventi e adeguati al tipo di progettazione esecutiva.

d) Costo dell'intervento desunto dal prezzario regionale vigente e/o da apposite analisi dei prezzi con indicazione degli oneri della sicurezza, dei costi della sicurezza e della manodopera.

e) Disciplinare tecnico/capitolato d'appalto che regoli i rapporti con la ditta esecutrice e le modalità di esecuzione dei lavori.

f) Elenco delle diverse professionalità coinvolte (Progettista, Direttore dei lavori, Coordinatore della sicurezza, Geologo, Responsabile dei lavori, collaudatore statico se necessario) se già nominate o impegno a nominarle a propria cura ed onere. Il Soggetto Promotore, nei confronti dei soggetti che realizzeranno l'intervento, ha la funzione di committente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 89 del Decreto Legislativo 81/2008, e come tale, ha l'obbligo di nominare il Responsabile dei Lavori, che dunque non potrà coincidere con il Responsabile di Procedimento, nominato invece dall'Ente ai sensi dell'articolo 12.

g) Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti necessari per il soggetto esecutore dell'opera così come indicato all'articolo 6, commi 5 e 6 del presente regolamento.

3. Ogni altro documento o elaborato ritenuto necessario dal Responsabile del Procedimento dovrà essere indicato nella convenzione di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

4. Il progetto da presentare deve avere carattere di esecutività.

Articolo 8 - Procedimento per l'approvazione (o per il diniego) del microprogetto

1. Ogni progetto presentato, completato di tutte le necessarie autorizzazioni, viene esaminato e valutato dal Responsabile del Procedimento, nominato dal Comune secondo quanto previsto dal successivo articolo 12, il quale - entro i 2 mesi previsti per il pronunciamento sul progetto da parte della Giunta - ai sensi del comma 2 dell'articolo 23 della Legge 2/2009, dovrà:

a) accertare la rispondenza ai requisiti di legge ed a quanto previsto e disciplinato dal presente regolamento, valutandone la fattibilità tecnica ed amministrativa;

b) acquisire d'ufficio le informazioni oggetto di autocertificazioni ai sensi dell'articolo 43 del citato D.P.R. 445/2000 in sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 del presente regolamento;

c) richiedere l'eventuale documentazione integrativa che si renda necessaria per procedere all'approvazione del progetto;

d) proporre alla Giunta Comunale l'approvazione del progetto definitivo nei termini previsti dalla legge, (al netto del termine occorso al Soggetto Promotore per la presentazione della documentazione integrativa).

2. Nella verifica della fattibilità tecnica ed amministrativa, il Responsabile del Procedimento può avvalersi anche di professionalità di altri uffici e/o Direzioni a seconda della tipologia e delle caratteristiche del progetto presentato. Qualora il Comune lo ritenga necessario, date le caratteristiche e l'importo del progetto, potrà richiedere che la verifica della fattibilità tecnica del progetto sia verificata da soggetti esterni alla struttura dell'ente, i cui oneri in



Regolamento per la realizzazione di microprogetti di interesse locale

tal caso saranno posti a carico del Soggetto Promotore e saranno disciplinati in convenzione;

3. Dalla valutazione possono scaturire i seguenti esiti:

a) proposta manifestamente irrealizzabile o in contrasto con le norme o con il presente regolamento: in tal caso il Responsabile di Procedimento adotta e comunica un motivato provvedimento di diniego entro 30 giorni dal suo ricevimento;

b) proposta da integrare documentalmente perché non chiara o incompleta: in tal caso il Responsabile di Procedimento chiede una integrazione dei documenti da produrre nel tempo massimo di 40 giorni. Il tempo utilizzato dal Soggetto Promotore per la presentazione della suddetta documentazione integrativa è escluso dal computo dei 2 mesi previsto dall'articolo 23, comma 2, della Legge 2/2009. Se le integrazioni non verranno fornite nel termine di cui sopra, la proposta sarà archiviata senza ulteriore comunicazione;

c) proposta completa in ogni sua parte e valutata come realizzabile; il Responsabile di Procedimento predispone l'atto di approvazione per la Giunta, nei tempi stabili dall'articolo 23, comma 2, della Legge 2/2009 e cioè entro due mesi dalla presentazione della suddetta proposta.

4. La Giunta Comunale potrà approvare il progetto qualora lo stesso sia riconosciuto di pubblica utilità e/o di pubblico interesse o motivatamente respingerlo non rintracciando gli estremi di tale riconoscimento.

5. Decorsi 2 mesi dalla presentazione della proposta, senza che sia pervenuta alcuna risposta da parte del Comune, la stessa si intende comunque respinta, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della Legge 2/2009.

6. La mancata approvazione della proposta o l'assenza del riscontro da parte del Comune, entro i 2 mesi previsti dalla legge, non comportano alcun riconoscimento economico per risarcimento spese, indennizzi di qualsiasi natura.

7. L'approvazione del progetto da parte della Giunta, redatto in conformità agli strumenti urbanistici e corredato di tutti i visti, pareri e nulla osta necessari, sostituisce il permesso a costruire e le autorizzazioni di competenza comunale necessarie all'esecuzione dei lavori, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 del D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e relative leggi regionali, nel rispetto dei vincoli posti dalle norme stesse, comprese le autorizzazioni al taglio della strada, allo scavo su suolo pubblico, ecc. restando onere a carico dell'impresa esecutrice la richiesta di ordinanza per la regolamentazione della circolazione.

Articolo 9 - Eventuale presentazione di uno studio di fattibilità/progetto preliminare

1. E' concesso al Soggetto Promotore presentare uno studio di fattibilità/progetto preliminare nel caso in cui intenda verificare l'ammissibilità o meno della proposta da parte del Comune, non configurandosi tale presentazione come elemento di avvio dei tempi previsti dall'articolo 23 della Legge 2/2009.

2. In tal caso il Soggetto Promotore dovrà presentare i documenti di cui all'articolo 7, comma 2, del presente regolamento, adattando i documenti di cui ai punti c) - d) - e) al livello di progettazione scelto (studio di fattibilità o progetto preliminare). I tempi e le modalità di valutazione del progetto sono quelli di cui al comma 3 del presente articolo.

3. E' facoltà della Giunta Comunale:

a) approvare la proposta preliminare ritenendola di pubblica utilità e/o di pubblico interesse, nelle more della approvazione del progetto definitivo;

b) respingere motivatamente la proposta preliminare qualora la stessa non sia ritenuta di pubblica utilità e/o



Regolamento per la realizzazione di microprogetti di interesse locale

di pubblico interesse.

4. Tale pronunciamento da parte della Giunta non costituisce l'avvio del percorso di formale approvazione ai sensi dell'articolo 23 della Legge 2/2009, percorso definito all'articolo 8 del presente regolamento.

Articolo 10 - Convenzione disciplinante i rapporti tra Comune e Soggetto Promotore

1. La realizzazione del microprogetto, ai sensi del presente regolamento, dovrà essere disciplinato da apposita convenzione al fine di responsabilizzare il Soggetto Promotore in rapporto al progetto presentato e di regolamentare i rapporti tra questo ed il Comune.

2. Lo schema di convenzione dovrà prevedere e/o disciplinare almeno i seguenti contenuti:

a) *l'indicazione di una sola persona fisica (o di uno o più legali rappresentanti di una persona giuridica) con piena ed incondizionata rappresentanza di tutti i soggetti facenti parte del gruppo dei soggetti promotori;*

b) *l'assunzione dei costi, che è a totale carico del Soggetto Promotore e riguarda tutti gli oneri di natura economica che scaturiscono dalla realizzazione del microprogetto;*

c) *l'obbligo di acquisire tutti i pareri e i nulla osta necessari per l'approvazione del progetto definitivo;*

d) *l'obbligo in carico al Soggetto Promotore di rifacimento dei lavori non eseguiti a regola d'arte o dei vizi eventualmente emersi entro il periodo previsto nello schema di convenzione, nonché di ripristino di danni eventualmente causati a strutture o infrastrutture pubbliche (servizi – sottoservizi – impianti – ecc.) nell'area di intervento;*

e) *le forme di garanzia a supporto della fase esecutiva del microprogetto;*

f) *le ipotesi di recesso e risoluzione del rapporto convenzionale;*

g) *l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi, se richiesto dall'Ente, e al risarcimento del danno nel caso di risoluzione per negligenza del Soggetto Promotore in rapporto agli obblighi convenzionali;*

h) *eventuali penali;*

i) *le modalità di risoluzione delle controversie tra il Soggetto Promotore ed il Comune sono di competenza del Foro di Spoleto;*

j) *l'acquisizione delle opere realizzate a titolo originario al patrimonio indisponibile del Comune, al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione ossia alla scadenza della convenzione;*

k) *l'accettazione espressa delle norme del presente regolamento;*

l) *programmi di manutenzione, tra la fine lavori e la presa in consegna;*

m) *l'accettazione espressa delle norme di cui alla normativa vigente e di cui al presente regolamento;*

n) *il termine di avvio del progetto e il relativo cronoprogramma;*

o) *le modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali di cui al successivo articolo 20 del presente regolamento;*

3. Con la sottoscrizione della convenzione dovrà essere presentata la garanzia definitiva di cui al successivo articolo 11 del presente regolamento.



Regolamento per la realizzazione di microprogetti di interesse locale

4. La convenzione, inoltre, potrà contenere anche altre disposizioni normative relative al piano gestionale e /o di manutenzione, in base alle tipologie di intervento e alle decisioni stabilite tra Comune e Soggetto Promotore.

Articolo 11 - Le forme di garanzia e/o assicurazione necessarie per l'esecuzione dei lavori

1. Contestualmente alla sottoscrizione della convenzione di cui all'articolo 10, il Soggetto Promotore dovrà presentare – per gli interventi di importo pari o superiori ad € 10.000,00 la cauzione definitiva a garanzia della corretta esecuzione dei lavori. La cauzione definitiva dovrà avere l'entità, la forma, la natura e le caratteristiche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163, per un importo pari al 10% dell'importo del progetto.

2. Prima dell'avvio del cantiere, sempre che il Responsabile del Procedimento non ne escluda la necessità in rapporto all'esiguità dell'intervento, il soggetto esecutore dovrà presentare la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, di importo pari al valore del contratto.

Articolo 12 - La nomina del Responsabile del Procedimento del Comune e sue competenze

1. Se il microprogetto presentato ed approvato ha per oggetto delle forniture, il Responsabile del Procedimento è designato dal Dirigente nell'ambito della Direzione di competenza.

2. Se il microprogetto presentato ed approvato ha per oggetto interventi (di natura ordinaria o straordinaria) o lavori di nuove opere, il Responsabile del Procedimento è designato dal Dirigente della Direzione ai Lavori Pubblici.

3. I Dirigenti delle Direzioni coinvolte, a far data dalla presentazione del microprogetto da parte del Soggetto Promotore, ai sensi dell'articolo 6, designeranno un Responsabile del Procedimento secondo il Regolamento Comunale per la organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

4. Al Responsabile del Procedimento sono riconosciute le seguenti competenze:

a) istruisce la domanda presentata dal Soggetto Promotore ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento e ne verifica la fattibilità sotto un profilo tecnico ed amministrativo;

b) adempie a tutti i compiti ad esso attribuite dal presente Regolamento;

c) svolge in generale le funzioni previste dall'articolo 6 della Legge 7 agosto 2000, n° 241.

Articolo 13 - Il Procedimento per dare avvio ai lavori

1. Il Soggetto Promotore non potrà dare avvio ad alcuna lavorazione o opera prima della relativa stipula della convenzione, conseguente all'approvazione del progetto da parte della Giunta.

2. All'atto della consegna dei lavori, il Direttore dei lavori redige apposito verbale con cui si dà atto della data, dello stato dei luoghi e del termine convenzionale per il completamento dell'opera, precisando che i lavori devono essere iniziati entro 6 mesi dalla data di approvazione e concludersi entro 24 mesi dall'avvio degli stessi. Il suddetto verbale dovrà essere sottoscritto dal Soggetto Promotore, dal soggetto esecutore, e dal Responsabile del Procedimento o inviato allo stesso entro 5 giorni dalla sottoscrizione.

3. L'area di cantiere (o di intervento), di proprietà comunale, viene consegnata in mera detenzione qualificata e finalizzata alla sola esecuzione delle opere oggetto di convenzione. Di tale aspetto il Responsabile del Procedimento deve darne atto nel verbale di consegna dei lavori.

4. Tutte le attività propedeutiche all'avvio dei lavori sono a carico del Soggetto Promotore e/o del soggetto esecutore, quali ad esempio:





1. Il Soggetto Promotore, e attraverso questo, il soggetto esecutore, si assumono l'obbligo di consentire in qualsiasi momento al Responsabile del Procedimento e al personale interno o esterno da questi incaricato, il libero accesso al cantiere e alle opere parzialmente o totalmente eseguite.

1. La fine dei lavori deve essere accertata dal Responsabile del Procedimento, su comunicazione del Direttore dei lavori mediante apposito verbale di constatazione dell'ultimazione dell'opera, da cui si evinca:

2. Le opere realizzate dovranno essere sempre assoggettate a certificato di regolare esecuzione, completo di tutte le certificazioni previste per legge (es. collaudo statico, materiali, impianti, ecc.), redatto dal Direttore dei lavori che dovrà trasmetterlo entro il termine max di 30 giorni al Responsabile del Procedimento.

3. Per opere di particolare importo o di specifica complessità l'amministrazione comunale/Responsabile del Procedimento può disciplinare in convenzione eventuali prove, sondaggi e verifiche integrative prima della presa in consegna dell'opera a carico del Soggetto Promotore.

1. L'onere della manutenzione straordinaria delle opere viene trasferito al Comune dopo l'avvenuta cessione gratuita delle opere stesse. Ove previsto le opere dovranno essere coperte da garanzia per la durata prevista nella convenzione a partire dalla data di emissione del certificato/verbale di cui all'articolo 16, comma 1 del presente regolamento, al fine di verificare la corretta esecuzione e la qualità dei materiali a seguito d'uso, nonché la corrispondenza al certificato di regolare esecuzione per le parti non rilevabili in sede di sopralluogo di verifica finale. Resta ferma la garanzia decennale sull'esecuzione prevista dall'articolo 1669 del Codice civile.

2. Il Soggetto Promotore è tenuto a sostenere gli oneri connessi alla manutenzione ordinaria del bene, laddove questo sia oggetto di concessione, nel rispetto degli adempimenti dettati dalla normativa vigente o secondo gli standard di corretta manutenzione, per la durata che verrà definita in sede di sottoscrizione della convenzione di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

3. Il Soggetto Promotore, nel caso in cui sia indicato quale concessionario del bene oggetto dell'intervento realizzato ai sensi del presente Regolamento, non ha facoltà di realizzare ulteriori opere di natura straordinaria, se non rinnovando la procedura ai sensi e nei vincoli applicativi del presente regolamento.



Regolamento per la realizzazione di microprogetti di interesse locale

CAPO III – AGEVOLAZIONI FISCALI

Articolo 18 - Agevolazioni fiscali per i finanziatori

1. Ai soggetti promotori di microprogetti, l'Amministrazione Comunale riconosce l'agevolazione di oneri fiscali ed amministrativi di sua pertinenza relativi a:

- a) la tassa per l'occupazione suolo pubblico (TOSAP, o suo equivalente);*
- b) la tassa sui rifiuti (TARI);*
- c) la tassa sulla pubblicità;*
- e) eventuali e altri oneri fiscali e amministrativi comunali.*

2. Il periodo di applicazione delle esenzioni indicate al precedente punto 1. verrà stabilito di volta in volta, in base alla tipologia e all'entità del micro-progetto attuato, con decisione dell'Amministrazione Comunale.

3. In applicazione del comma 4 dell'articolo 23 della citata Legge n° 2/2009, i soggetti promotori - che siano soggetti passivi IRPEF - possono portare a detrazione, i costi effettivamente sostenuti da ciascuno, dall'imposta sul reddito dei soggetti che le hanno sostenute, le spese per la formulazione della proposta e per la realizzazione delle opere, debitamente certificate, nella misura percentuale prevista dalle leggi vigenti e nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalità di cui all'articolo 1 della Legge 27/12/1997 n° 449 e relativi provvedimenti di attuazione, per il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 1.

4. Al fine di favorire gli interventi di iniziativa privata, l'Amministrazione potrà riconoscere e approvare ulteriori agevolazioni sulla base delle richieste formulate dal Soggetto Promotore e per interventi di rilevante interesse pubblico. Le agevolazioni concordate andranno puntualmente inserite nella convenzione di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

5. Qualora il Soggetto Promotore sia il titolare di un'attività commerciale, o si occupi di attività culturali, ricreative ecc., sarà consentita l'individuazione, nell'ambito del progetto presentato, di uno spazio da destinare alla promozione dell'attività stessa, nel rispetto delle vigenti disposizioni del Codice della Strada e del Regolamento comunale degli impianti pubblicitari e di altre normative di riferimento, per un periodo di tempo da definire nella convenzione di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

6. I progetti e le opere realizzate, ai sensi del presente regolamento, costituiscono elemento di priorità rispetto all'affidamento in concessione dell'area o dell'immobile oggetto di intervento.

Articolo 19 - Richiami normativi

1. Il presente Regolamento è ispirato al principio di sussidiarietà orizzontale promosso dall'articolo 118 della Costituzione.

2. I microprogetti in esso previsti sono regolati dalla Legge 2/2009, articolo 23.

3. Per quanto non espressamente previsto o specificato dal presente Regolamento e/o dalla convenzione di cui all'articolo 10 del presente regolamento, l'esecuzione dei lavori e la realizzazione delle azioni dovranno rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le norme vigenti.

4. Eventuali interventi normativi nazionali o regionali nell'ambito della materia oggetto del presente regolamento, sopravvenuti successivamente all'approvazione del presente Regolamento, se contrastanti con il contenuto degli articoli, prevarranno sugli stessi in attesa di uno specifico adeguamento regolamentare.



Regolamento per la realizzazione di microprogetti di interesse locale

CAPO IV - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Articolo 20- Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio.